



Determina n. 01/2025

Prot. n.

OGGETTO: CHIUSURA DELLE ZONE DI PRODUZIONE 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 con sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA (*Chamelea gallina*) nelle zone di produzione 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce fiume Tagliamento a Porto Lido).

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

VISTO il Regolamento CE n. 627/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

VISTA la D.G.R.V. n. 1157 del 15.10.2024 recante "Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011";

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO l'art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034) (GU Serie Generale n.60 del 11-03-2021)

VISTA la nota della Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale

VISTA l'Ordinanza della CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA m_inf. A752CE1.CPVE_REG_ORDINANZE.R.0000086.15-10-2024, con la quale "Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, la pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) e dei bibi (*Sipunculus Nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" è vietata fino a revoca o eventuali modifiche e integrazioni, con contestuale sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza n° 72/2020 del 01 settembre 2020, citata in premessa.";

CONSIDERATO che il monitoraggio delle zone di produzione 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce fiume Tagliamento a Porto Lido), di cui all'art. 59 del Reg. UE n. 2019/627, è sospeso data l'indisponibilità di molluschi bivalvi vivi di dimensione commerciale della specie VONGOLA (*Chamelea gallina*) negli ambiti di monitoraggio 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce

fiume Tagliamento a Porto Lido);

CONSIDERATO che nelle zone di produzione 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce fiume Tagliamento a Porto Lido) non viene svolta attività di raccolta di molluschi bivalvi vivi della specie *Chamelea gallina* destinati al consumo umano, vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto sopra citata;

RITENUTO necessario adottare, viste le D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011 e n. 1157 del 15.10.2024, un provvedimento esplicito di chiusura con sospensione della raccolta di molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA (*Chamelea gallina*) negli ambiti di monitoraggio 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce fiume Tagliamento a Porto Lido) ai fini del consumo umano;

PRESCRIVE

1. Per le motivazioni sopra richiamate,
 - al fine di garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela del consumatore finale
 - in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 62 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627

La chiusura delle zone di produzione 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce fiume Tagliamento a Porto Lido) con sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA (*Chamelea gallina*) nelle zone di produzione 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce fiume Tagliamento a Porto Lido) ai fini del consumo umano;

2. tali disposizioni saranno mantenute fino al ripristino dell'attività di monitoraggio delle zone di produzione 04M003, 04M004, 04M013 e 04M014 (da foce fiume Tagliamento a Porto Lido) secondo le modalità che saranno definite dal Servizio Veterinario Unità Operativa Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati a seguito di specifica richiesta da parte del Consorzio di Gestione Vongole di Venezia.

3. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che copia della presente Determina 01/2025 sia notificata a:

CO.GE.VO Venezia	PEC: cogevove@legalmail.it
------------------	---

e sia trasmessa, per competenza, a:

- **Autorità competenti in materia di pesca per le zone di produzione (Capitanerie di Porto di Venezia, Caorle e Jesolo-Cavallino e Città Metropolitana di Venezia)**
- **Stazioni Carabinieri di Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti, Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Venezia e Caorle**
- **Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto**
- **tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto**

Avverso al presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione amministrativa del provvedimento stesso.

Il Direttore Generale

dott. Mauro Filippi